

Rep. n. 160-09/SP

SCHEMA DI CONTRATTO APERTO

Per l'appalto dei lavori di manutenzione e sviluppo reti idriche e fognarie nel territorio servito da V.E.R.I.T.A.S. Spa. Lotto di gara n.

L'anno, il giorno del mese di presso la sede direzionale operativa di V.E.R.I.T.A.S S.p.A sede di Mestre, Via Porto di Cavergnago n. 99,

TRA

• **V.E.R.I.T.A.S S.p.A.** corrente in Venezia, Santa Croce 489, c.f., p. IVA e n. iscrizione R.I. di Venezia n. 03341820276, (di seguito anche denominata stazione appaltante) in persona del dott., nato a il Direttore Approvvigionamenti e Servizi Generali di Gruppo, giusta procura notaio repertorio n., raccolta n., registrato a il, n.

E

• **Impresa**, corrente in Via, C.F., P.IVA e iscrizione C.C.I.A.A. din. (di seguito anche denominata appaltatore) in persona del Sig. nato a il, il quale interviene in questo atto in qualità di Legale Rappresentante dell'impresa

premess

➤ che è stata esperita procedura aperta per l'individuazione dell'appaltatore con il quale stipulare un contratto aperto, ai sensi dell'art. 154 comma 2 del DPR 554/99, al quale affidare l'esecuzione dei lavori in epigrafe, articolata in 14 lotti.

➤ Che il lotto di gara nr prevedeva un importo a base d'asta di euro (euro) di cui euro (euro) per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso;

- che è risultata aggiudicataria dei lavori in oggetto, relativi al lotto di gara nr l'impresa, che ha offerto lo sconto del sull'elenco prezzi posto a base di gara per un importo complessivo di euro (Euro), come da offerta datata che si allega al presente atto;
- che l'appaltatore risulta in possesso dei requisiti di qualificazione, sia di ordine generale sia di ordine speciale, necessari per l'assunzione dell'appalto di che trattasi;
- che l'appaltatore risulta possesso dei requisiti tecnico professionali di cui all'art. 90, comma 9, lettere a) e b) del D. Lgs. 81/2008.
- Che l'appaltatore si è dotato di una sede operativa presso, secondo le disposizioni particolari del Capitolato Speciale d'Appalto.

tutto ciò premesso e ritenuto

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1. Oggetto del contratto.

1. La stazione appaltante concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione dei lavori di manutenzione e sviluppo reti idriche e fognarie nel territorio servito da V.E.R.I.T.A.S. Spa, lotto nr così come meglio identificati nel Capitolato Speciale d'Appalto (d'ora in avanti denominato per brevità CSA) e nei documenti di progetto che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

2. Gli interventi oggetto del presente contratto potranno riguardare interventi programmati, non programmati, di pronto intervento e servizio di reperibilità secondo le indicazioni contenute nelle disposizioni particolari del CSA relative al

lotto di assegnazione.

3. L'appaltatore s'impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto ed agli atti a questo allegati o da questo richiamati.

Art. 2. Ammontare del contratto.

1. L'importo contrattuale ammonta ad euro (diconsi euro), oneri fiscali esclusi, di cui euro (euro) per lavori a misura ed euro (euro) per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso.

2. Il contratto è contabilizzato interamente a misura ai sensi dell' art. 53, comma 4, del D.Lgs. 163/2006 per cui si procederà ad applicare, alle quantità effettivamente autorizzate e regolarmente eseguite, i prezzi unitari dell'elenco prezzi contrattuale di cui all'art. 3, comma 2.

Articolo 3. Condizioni generali di contratto.

1. L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal CSA, dal disciplinare di gara protocollo n.del (d'ora in avanti, per brevità, Disciplinare di Gara), che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

2. Costituisce parte integrante del contratto l'elenco prezzi unitari predisposto da Veritas spa, visionato e accettato dall'appaltatore in fase di gara sul quale lo stesso ha offerto uno sconto del%.

3. Sono altresì estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale il computo metrico e il computo metrico estimativo.

4. Il presente contratto aperto è costituito da lavorazioni definite nel contenuto

prestazionale ed esecutivo ma non nel numero e nella localizzazione. Pertanto la quantità delle prestazioni da eseguire dipenderà dalle necessità che verranno in evidenza nell'arco di tempo previsto contrattualmente.

Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione del cantiere.

1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2 del Capitolato Generale d'Appalto l'appaltatore elegge domicilio nel luogo ove ha sede l'Ufficio della Direzione Lavori.

2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del Capitolato Generale d'Appalto, i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati, sino a diversa comunicazione, mediante mandato bancario presso la Banca di, codice IBAN, nel rispetto di quanto previsto nell'art. 19 del Capitolato Speciale d'Appalto.

3. Ai sensi dell'articolo 4 del Capitolato Generale d'Appalto, l'appaltatore, qualora non conduca i lavori personalmente, si obbliga a conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico depositato presso la stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per l'esecuzione dei lavori a norma del contratto. In tal caso l'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'appaltatore, previa motivata comunicazione.

4. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata

dall'appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

1. Ipotesi 1 -I lavori sono stati consegnati in pendenza di contratto per motivi d'urgenza ai sensi dell'art. 129, commi 1 e 4 del D.P.R. 554/99 Ipotesi 2 - i lavori saranno consegnati entro 45 giorni dalla stipula del presente contratto.
2. L'appalto avrà termine in data 31/12/2010 e in ogni caso all'esaurimento dell'importo contrattuale. Per i lotti 1, 2, 3 ,4 l'appalto avrà comunque termine in data 31/12/2010).
3. Ogni singolo intervento dovrà essere eseguito nei modi e tempi fissati in CSA.

Articolo 6. Penali per ritardi.

1. Nel caso di mancato rispetto dei tempi indicati in Capitolato Speciale d'Appalto per l'esecuzione dei singoli interventi si applicherà una penale pari all'un per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo.
2. Qualora la misura complessiva delle penali applicate venga a superare il 10% dell'importo contrattuale netto di aggiudicazione, la stazione appaltante ha la facoltà di risolvere il contratto con riserva del risarcimento del danno.

Art. 7. Sospensioni o riprese dei lavori.

1. È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di cause di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori, compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d'opera nei casi previsti dall'art. 132, comma 1, lettere a), b), c) e d) del D.Lgs. 163/2006.
2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le

cause che ne hanno comportato la interruzione.

3. Qualora l'appaltatore ritenga essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dell'appaltatore. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori qualora l'appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

4. Qualora i periodi di sospensione superino un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori ovvero i sei mesi complessivi, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso e indennizzo.

5. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d'appalto come funzionali all'andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del comma 4.

Articolo 8. Oneri a carico dell'appaltatore.

1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri ed obblighi previsti dal CSA. Nonché quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del Capitolato Generale d'Appalto.

2. Entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, ricevuta la lista dei singoli interventi, l'appaltatore è obbligato a sottoporre al benessere del

committente un completo e dettagliato programma di esecuzione dei lavori, articolato per fasi operative come previsto nel CSA.

3. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'appaltatore le spese per: a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri; b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera; c) attrezzi e opere provvisori e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori; d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione; e) le vie di accesso al cantiere; f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori; g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali.

4. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

5. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita dall'appaltatore; in caso di associazione temporanea d'impresa o consorzio l'incarico della direzione di cantiere è attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

6. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la

gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Articolo 9. Contabilizzazione dei lavori.

1. La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti, e secondo le modalità descritte nel CSA che qui si intendono integralmente richiamate.

2. La contabilizzazione avverrà attraverso la registrazione in apposito documento delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato; il corrispettivo è determinato moltiplicando le quantità rilevate per i prezzi unitari dell'elenco prezzi depurato del ribasso offerto dall'appaltatore in fase di gara.

3. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

4. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara.

Articolo 10. Invariabilità del corrispettivo.

1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo.

1. Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 132 del D. Lgs. 163/2006, le stesse saranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento ai sensi dell'articolo 136 del D.P.R. 554/1999.
2. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli articoli 45, comma 8, 134 e 135 del D.P.R. 554/1999 ed agli articoli 10 e 11 del Capitolato Generale d'Appalto approvato con d.m. n. 145 del 2000.
3. L'elenco dei prezzi predisposto da Veritas spa è vincolante per la valutazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ai sensi dell'art. 132 del D.Lgs 163/2006.

Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

1. Non è dovuta alcuna anticipazione.
2. All'appaltatore saranno corrisposti i pagamenti in acconto e a saldo secondo quanto previsto dall'art. 19 del Capitolato Speciale d'Appalto.
3. Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa in forza del presente contratto è pagato entro 90 giorni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione o di collaudo.
4. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, c.c.

Articolo 13. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.

1. Gli atti di contabilità finale sono trasmessi dal responsabile del procedimento al collaudatore entro due mesi dall'ultimazione dei lavori. Il certificato di

collaudo è rilasciato entro sei mesi dall'ultimazione dei lavori. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori.

2. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per le difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo o di regolare esecuzione sia approvato.

Articolo 14. Risoluzione del contratto.

1. Oltre alle ipotesi espressamente previste dalla Legge, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi: - frode nell'esecuzione dei lavori; - inadempimento alle disposizioni del direttore lavori riguardo ai tempi di esecuzione; - manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori; - inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; - la sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo; - rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto; - subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto; - non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera; - perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

2. La risoluzione del contratto è, inoltre, possibile su proposta motivata del

coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'art. 92, comma 1, lettera e), del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.

3. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Articolo 15. Controversie.

1. Tutte le controversie che non si siano potute definire con le procedure dell'accordo bonario e della transazione di cui agli art. 239 e 240 del D.Lgs. 163/2006 saranno attribuite alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria – Foro di Venezia.

Articolo 16. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori; a tal fine è disposta la ritenuta a garanzia nei modi, termini e misura di cui all'art. 7 del Capitolato Generale d'Appalto.

2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo all'art. 118 del D.Lgs. 163/2006 ed , all'art. 7 del Capitolato Generale d'Appalto.

3. In particolare l'appaltatore:

a) ha l'obbligo di applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, anche se assunti al di fuori della Regione Veneto, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi di lavoro nazionali ed integrativi territoriali vigenti nel Veneto durante lo svolgimento dei lavori, ivi compresa l'iscrizione delle

imprese e dei lavoratori stessi alle Casse Edili presenti sul territorio regionale e agli organismi paritetici previsti dai contratti di appartenenza;

b) deve rispondere dell'osservanza delle condizioni economiche e normative dei lavoratori previste dai contratti collettivi nazionali ed integrativi regionali o provinciali vigenti, ciascuno in ragione delle disposizioni contenute nel contratto collettivo della categoria di appartenenza;

I suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;

d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali. L'assolvimento dei suddetti obblighi contributivi, attestato dalla dichiarazione di regolarità contributiva rilasciata dagli enti competenti (DURC), costituisce condizione per il pagamento dei corrispettivi a titolo di acconto e di saldo da parte dell'ente appaltante per la prestazione oggetto del contratto. La dichiarazione di regolarità contributiva produce i suoi effetti ai fini dell'acconto successivo.

4. Qualora anche su istanza delle organizzazioni sindacali, siano accertate

irregolarità retributive e/o contributive, da parte dell'impresa appaltatrice, l'ente appaltante provvede al pagamento delle somme dovute, utilizzando gli importi dovuti all'impresa, a titolo di pagamento dei lavori eseguiti, anche incamerando la cauzione definitiva.

5. Ai sensi dell'art. 13 del capitolato generale d'appalto, anche in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto, anche incamerando la cauzione definitiva.

6. In ogni altro caso di inottemperanza di obblighi relativi ai punti suddetti accertata dalla Stazione appaltante o a essa segnalata da un ente preposto, la Stazione appaltante medesima comunica all'appaltatore l'inadempienza accertata e procede alla sospensione del pagamento del saldo, destinando la somma a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all'impresa appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

7. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, della L. 266/2002, l'appaltatore ha presentato autocertificazione inerente la regolarità contributiva delle seguenti posizioni: INPS sede di, matricola n.; INAIL sede di matricola n., Cassa Edile din°

8. Veritas spa ha acquisito Certificato Unico di regolarità Contributiva – DURC- attestante la regolarità dei versamenti agli enti previdenziali ed assicurativi.

Articolo 17. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

1. L'appaltatore ha depositato presso la stazione appaltante un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento elaborato dalla stazione appaltante.
2. Il piano di sicurezza e di coordinamento, elaborato dalla stazione appaltante ed il piano operativo di sicurezza di cui al comma 1 formano parte integrante e sostanziale del presente contratto d'appalto.
3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.
4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.
5. Il personale occupato in cantiere deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

Articolo 18. Adempimenti in materia antimafia.

1. Ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. 8 agosto 1994, n. 490 e del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, si prende atto che in relazione all'appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi dell'art. 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575, in base alla certificazione, recante la dicitura antimafia di cui all'art. 9 del D.P.R. 252/1998, rilasciata in data, prot dalla C.C.I.A.A. di – Ufficio Registro delle

Imprese - ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. sopra citato.

2. L'appaltatore, inoltre, dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli artt. 14 e 16 del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

Articolo 19. Subappalto.

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
2. Previa autorizzazione della Stazione Appaltante, nel rispetto dell'articolo 118 del D.Lgs. 163/2006 e dei limiti di legge, l'appaltatore può subappaltare i lavori appartenenti alla categoria prevalente OG6 che ha indicato in sede di offerta.
3. Qualora la richiesta di affidare parte delle lavorazioni in subappalto pervenisse incompleta dei documenti elencati nel disciplinare di gara, tale richiesta non sarà presa in considerazione e non decorreranno i termini del silenzio assenso.
4. In caso di sub-contratti, ai sensi dell'art. 118, comma 11 del D.Lgs 163/2006, l'appaltatore dovrà produrre al RUP, unitamente alla comunicazione di ingresso in cantiere del sub-contraente, la documentazione richiesta dall'art. 90, comma 9, lettere a) e b) del D.Lgs. 81/2008 del sub-contraente stesso.
5. Restano comunque fermi i divieti di subappalto ed i limiti allo stesso previsti dal predetto art. 118 del D.Lgs. 163/2006.
6. La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori. L'appaltatore è tenuto a trasmettere alla stazione appaltante, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento a suo favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti a sua volta corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia. Nel caso di mancata trasmissione delle

fatture quietanziate, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore dell'appaltatore.

Articolo 20. Garanzie fideiussorie.

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato cauzione definitiva come prevista dall'art. 113 del D. Lgs. 163/2006, mediante polizza fideiussoria n. del rilasciata da Milano Assicurazioni, Agenzia di Cavarzere, per un importo di euro

2. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione dei lavori, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito, secondo le modalità stabilite dall'art. 113 del D. Lgs. 163/2006.

3. La garanzia, per il rimanente ammontare del 25%, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

4. La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 2, ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

Articolo 21. Responsabilità verso terzi e assicurazione.

1. Ai sensi dell'articolo 129 del D.Lgs. 163/2006, l'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia per quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione per danni nell'esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio con polizza Car all risks n. rilasciata da di

..... per i seguenti massimali: a) € per danni alle opere ed impianti permanenti e temporanei; b) € per danni alle opere ed impianti preesistenti; €..... per responsabilità civile verso terzi.

Articolo 22. Documenti che fanno parte del contratto.

1. Formano parte integrante e sostanziale del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo, ma depositati agli atti della stazione appaltante, i seguenti documenti: a) Capitolato Generale d'Appalto approvato con d.m. 145/2000; b) Disciplinare di Gara Prot. n. / del 20/10/2009; c) Capitolato Speciale d'Appalto e suoi allegati d) elenco prezzi; e) piani di sicurezza di cui all'articolo 17 del presente contratto. E' invece materialmente allegato al presente contratto per formarne parte integrante e sostanziale, Il Modulo 1 compilato e presentato dall'appaltatore in sede di gara.

2. In caso di contrasto tra disposizioni regolanti la medesima materia, fatto salvo quanto previsto da norme imperative, si considerano applicabili al presente rapporto contrattuale le clausole contenute nei documenti che di seguito sono indicati secondo l'ordine di priorità di loro applicazione: a) disciplinare di gara; b) contratto d'appalto; c) Capitolato Speciale d'Appalto.

Articolo 23. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

1. Si intendono espressamente richiamate le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il D. Lgs. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni, il Regolamento approvato con D.P.R. n. 554/99 per le parti non abrogate dal D.Lgs. 163/2006 e il Capitolato Generale d'Appalto approvato con D.M. n. 145/00.

Articolo 24. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.
2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui esso è soggetto all'imposta di registro in misura fissa solo in caso d'uso, ai sensi degli artt. 5 e 40 del D.P.R. 131/1986.
4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

Articolo 25. Trattamento dei dati personali

1. Le parti prendono atto che il trattamento dei dati personali dell'appaltatore sarà effettuato dalla stazione appaltante, o da suoi incaricati, anche con l'ausilio di mezzi elettronici, esclusivamente al fine di consentire la gestione del presente contratto e l'adempimento delle obbligazioni da esso derivanti.
2. All'impresa appaltatrice è riconosciuta la possibilità di esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. 196/2003.
3. Il titolare del trattamento dei dati personali dell'appaltatore è V.E.R.I.T.A.S. SpA, Santa Croce 489, Venezia.

Fatto in duplice copia, letto, confermato e sottoscritto.

Veritas S.p.A.

Per l'appaltatore

Direttore Approvvigionamenti e Servizi

Il Legale Rappresentante

Generali di Gruppo

Dott. Adriano Tolomei

Ai fini e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile si hanno per espressamente accettati dall'appaltatore i seguenti articoli del presente contratto: 3, 5, 6, 8, 9, 10, 13, 14, 16, 17.

L'Appaltatore

Il Legale Rappresentante